



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
Sezione Tecnica e difesa portuale

ORDINANZA N °01/11

Il Capo del Compartimento Marittimo di Venezia;

VISTE le circolari n. 5203674 in data 19.09.1994, titolo : Porti serie VIII n. 8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha adottato e resi noti i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio e battellaggio e prot. MINFRA/DINFR n. 15191 in data 20.12.2006 con la quale sono stati introdotti, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi criteri e meccanismi per la determinazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio;

VISTA la circolare prot. M_TRA/PORTI/0017322 in data 28.12.2010, concernente i criteri e i meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2011 – 2012;

ESAMINATI , secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia i dati relativi :

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio
- al numero e alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

CONSIDERATI gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità ed universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e Portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteo marine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelle ad essi adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

ACCERTATO che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori di Venezia di cui all'ordinanza n. 16/09 in data 2 febbraio 2009 deve essere modificata;

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTA la propria Ordinanza n. 05/08 in data 23 gennaio 2008 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Venezia;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore **00,01** del **01.01.2011**, per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori di Venezia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di Venezia, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di

servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: VENEZIA MARITTIMA, BACINO S.MARCO E CANALE GIUDECCA

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>Da</i>	<i>a</i>	€
1	500	61,50
501	1.000	90,50
1.001	2.000	133,50
2.001	3.500	179,50
3.501	5.000	218,00
5.001	6.500	244,50
6.501	8.500	288,50
8.501	10.500	331,50
10.501	15.000	420,00
15.001	20.000	512,50
20.001	25.000	606,50
25.001	35.000	651,50
35.001	45.000	742,50
45.001	50.000	770,50
50.001	55.000	817,00
55.001	60.000	882,00
60.001	65.000	909,50
65.001	70.000	970,50
70.001	75.000	1.002,50
75.001	80.000	1.041,50
80.001	85.000	1.092,00
85.001	90.000	1.141,50
90.001	95.000	1.178,50
95.001	100.000	1.234,00
100.001	105.000	1.280,50
105.001	110.000	1.345,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 55,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Venezia alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>Da</i>	<i>a</i>	€
1	500	51,00
501	1.000	75,00
1.001	2.000	111,50
2.001	3.500	149,50
3.501	5.000	181,50
5.001	6.500	203,50
6.501	8.500	240,50
8.501	10.500	276,50
10.501	15.000	350,00
15.001	20.000	427,00
20.001	25.000	505,00
25.001	35.000	543,00
35.001	45.000	619,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: LIDO, BACINI DI CARENAGGIO, CANALE MARANI, MARGHERA (escluso S.Leonardo)

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	70,00
501	1.000	122,50
1.001	2.000	182,00
2.001	3.500	243,00
3.501	5.000	298,50
5.001	6.500	351,00
6.501	8.500	403,50
8.501	10.500	457,00
10.501	15.000	575,00
15.001	20.000	717,50
20.001	25.000	847,00
25.001	35.000	910,50
35.001	45.000	1.038,50
45.001	55.000	1.102,00
55.001	65.000	1.292,50
65.001	80.000	1.419,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 12,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Marghera alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>A</i>	€
1	500	58,50
501	1.000	102,50
1.001	2.000	151,50
2.001	3.500	203,00
3.501	5.000	248,50
5.001	6.500	292,50
6.501	8.500	336,00
8.501	10.500	380,50
10.501	15.000	479,00
15.001	20.000	598,00
20.001	25.000	705,50
25.001	35.000	758,50
35.001	45.000	865,00
45.001	55.000	918,00
55.001	65.000	1.077,00
65.001	80.000	1.182,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: ZONA DI ALBERONI, PORTO PETROLI S.LEONARDO

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>A</i>	€
1	500	139,50
501	1.000	212,00
1.001	2.000	284,00
2.001	3.500	374,50
3.501	5.000	465,50
5.001	6.500	498,50
6.501	8.500	647,50
8.501	10.500	738,50
10.501	15.000	955,00
15.001	20.000	1.072,50

20.001	25.000	1.390,50
25.001	35.000	1.626,50
35.001	45.000	1.861,50
45.001	55.000	2.097,50
55.001	65.000	2.334,50
65.001	80.000	2.515,00
80.001	100.000	2.938,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 24,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro, lungo banchina o lungo briccole allineate, da un posto di ormeggio ad un altro, verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore;
- per le prescrizioni di ormeggio e disormeggio delle navi affiancate ad altre navi, si applica la tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni della, maggiorata del 30%.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 9. il 21 novembre Festività della Salute in cui si celebra il Santo Patrono di Venezia.
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 42,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 22,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L'Ordinanza n. 16/09 del 2 febbraio 2009 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, li 03 gennaio 2011

p. IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Tiberio PIATTELLI t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.V.(CP) Giuseppe SPINOSO